

**INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI**  
**(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)**

In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvisoriali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

| Impresa di assicurazione   | Categoria veicolo / Tipologia contrattuale                   | Livello provvisoriale |
|--|--|-----------------------|
| ALLIANZ SPA  | autovetture  | 14.00                 |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. ( ASSICURIAMO SAS ) | autovetture  | 12.00                 |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A ( ASSICURIAMO SAS )                          | Settore tariffario III, IV e V e polizze a libro matricola   | 8.00                  |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A ( ASSICURIAMO SAS )                          | Veicoli di tutti i settori ad eccezione di quelli precedenti | 10.00                 |
| ALLIANZ SPA  | motoveicoli  | 12.50                 |
| ALLIANZ SPA  | autocarri  | 10.00                 |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. ( ASSICURIAMO SAS ) | motoveicoli  | 8.50                  |
| HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A. ( ASSICURIAMO SAS ) | autocarri  | 8.00                  |

Nell'ipotesi di attività di distribuzione svolta nell'ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvisoriale sopra indicato è riferito all'intermediario avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.